



SIULP flash
 COLLEGAMENTO
 www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Le notizie sotto il riflettore... in breve



Documento finale del 3 Consiglio Generale

Il Consiglio Generale Siulp, riunito a Roma presso l'Hotel "Villa Pamphili" l'1, 2 e 3 dicembre 2021;

APPROVA

La relazione introduttiva e le conclusioni del Segretario Generale Nazionale;

PLAUDE

Agli esiti del Convegno organizzato dal SIULP sul tema "1981-2021: 40 anni al servizio del Paese" che nel registrare una straordinaria partecipazione, ha conferito giusta rilevanza al significato della celebrazione del quarantennale percorso di crescita democratica, professionale, di emancipazione e libertà prodotto dalla riforma del 1981 che ha dato i natali alla nuova Polizia di Stato, cittadina a pieno titolo del mondo civile, democratico e sindacalizzato.

La smilitarizzazione, il riconoscimento del Sindacato, l'individuazione delle Forze di Polizia, la Centralità dell'Autorità di PS, politica e tecnica, il coordinamento e l'indispensabilità della risorsa umana intesa quale fine e mai strumento del nostro agire, sono ancora le colonne portanti di un modello che, introdotto in un momento difficile e persino drammatico della storia del Paese, ha retto l'urto di cambiamenti epocali, dimostrandosi ancora oggi valido ed efficace in tutta la sua portata.

FLASH nr. 48– 2021

- Documento finale del 3 Consiglio Generale
- Ricostituzione della pensione
- Illegittima la ripresa audiovisiva delle attività di esame
- Super Green Pass dal 6 dicembre
- Il datore di lavoro può controllare la navigazione internet del pc aziendale

ESPRIME

Soddisfazione per i dati del proselitismo che confermano, non solo una crescita costante negli ultimi anni, ma anche la leadership del SIULP nel Comparto Sicurezza e Difesa e tra i sindacati della Polizia di Stato; un risultato ancora più evidente e apprezzabile considerata la proliferazione delle sigle e le difficoltà legate alla situazione pandemica che ancora incombe. Per questo, ringrazia i colleghi per l'attenzione e la rinnovata fiducia riposta nel SIULP confermandolo quale unico modello di sindacato che privilegiano.

SALUTA

Con soddisfazione la crescita del SIULP Pensionati – CISL voluto dall'ultimo congresso Nazionale, ribadendo la necessità di rilanciarne l'attività di proselitismo nel territorio, tra i pensionati del Comparto sicurezza e difesa, con adeguata sensibilizzazione dei Segretari provinciali e regionali.

OSSERVA

Come la valorizzazione della dirigenza e la sua contrattualizzazione, attuata con il recente riordino, accresca sempre più la consapevolezza dei dirigenti di Polizia di poter essere, attraverso il sindacato, protagonisti e non più meri esecutori rispetto a tutte le scelte organizzative connesse alla gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica e della lotta alla criminalità.

RITIENE

Incoraggianti i risultati dell'attività di sensibilizzazione all'azione del Governo rispetto ai contenuti della emananda legge di bilancio, soprattutto con riferimento al temperamento ed alla eliminazione delle sperequazioni in tema pensionistico e previdenziale che penalizzano le componenti civili del Comparto Sicurezza da quello della Difesa.

L'affermazione della pregiudizialità del pacchetto specificità rispetto alla stessa definizione del rinnovo contrattuale trova riscontro e attuazione nel riconoscimento di importanti obiettivi strategici del SIULP, e segnatamente nelle disposizioni, contenute nella bozza della legge finanziaria, che prevedono l'estensione dell'applicazione dell'articolo 54 alla Polizia di Stato e alla Polizia Penitenziaria; l'istituzione di un fondo deputato a colmare il gap determinato dal mancato decollo della previdenza integrativa; l'ampliamento della tutela legale alla sfera relativa alle richieste di risarcimento danni avanzate nei confronti dei poliziotti per fatti occorsi in attività di servizio; le previsioni di spesa finalizzate all'attivazione di una polizza sanitaria e di infortunistica complementare a favore del personale.

IMPEGNA

La Segreteria Nazionale a proseguire nella propria opera di sensibilizzazione politica e a continuare il confronto con la parte pubblica allo scopo di vedere accolte le rivendicazioni del SIULP per il prolungamento della permanenza in servizio su base volontaria, oltre gli attuali limiti ordinamentali, anche per Ispettori e Commissari così come previsto per Assistenti e Sovrintendenti, nonché la riduzione dei tempi di permanenza nel ruolo degli Ispettori, onde consentire l'accesso alla qualifica apicale in tempi più brevi alla luce della rilevante percentuale dei pensionamenti previsti nell'immediato futuro proprio nelle qualifiche apicali del predetto ruolo.

ACCOGLIE

Con soddisfazione i risultati della conclusione dell'accordo integrativo del FESI che nel definire la quota integrativa della produttività collettiva per l'anno 2020 permetterà di erogare ulteriori Euro 1,47 per ogni presenza garantita dagli aventi diritto.

AUSPICA

Una positiva e spedita conclusione delle trattative per il rinnovo del contratto nazionale di categoria nel convincimento che l'attuale congiuntura contrattuale costituisca un'imperdibile occasione per aggiornare gli aspetti normativi del rapporto di lavoro, rendere effettive le tutele di cui i poliziotti necessitano e rafforzare i diritti sindacali e la rappresentatività sindacale.

All'uopo, valuta positivamente i contenuti dell'ipotesi di accordo per le Forze di Polizia a Ordinamento Civile, soprattutto con riferimento alla riformulazione dell'articolo 35 del DPR 164/2002 attraverso una nuova disciplina delle federazioni sindacali che, ai fini della rappresentatività, prenderà in considerazione solo le deleghe conferite al codice meccanografico unico delle federazioni sindacali, eliminando per sempre la possibilità di attribuire quote di rappresentatività fittizie. Pratiche sinora consentite e che hanno minato la trasparenza delle relazioni sindacali e favorito fenomeni degenerativi che sviliscono il Sindacato alterando il principio della rappresentatività reale.

La parte economica, nel concentrare per quanto più è possibile le somme disponibili sull'aumento della componente fissa della retribuzione, dovrà puntare alla valorizzazione delle qualifiche di base e di quelle apicali che rischiano la stagnazione retributiva con una valorizzazione della retribuzione accessoria capace di caratterizzare l'attività delle varie forze di Polizia in ragione della loro mission prevalente e scongiurare fughe in avanti e rivendicazioni corporative che contrastano con la necessità di coniugare le legittime esigenze del mondo militare con quelle del comparto sicurezza, nel solco delle rispettive specificità istituzionali.

CONDIVIDE

L'esigenza di adeguare gli assetti organizzativi interni, rafforzando la composizione dell'esecutivo Nazionale alla luce delle esigenze di maggiore impegno e operatività. In tal senso, approva la proposta del Segretario Generale sia di integrare, nelle more della prossima tornata congressuale, Saturno Carbone quale componente della Segreteria Nazionale, che di integrare i collegi dei probiviri e dei sindaci revisori con componenti supplenti.

CONSIDERATA

La necessità di aggiornamenti statutari che aprano spazi alle innovazioni necessarie a conferire maggiore operatività all'organizzazione, nel solco di una flessibilità sapientemente informata ai valori fondamentali che connotano da sempre il SIULP, sollecita la Segreteria Nazionale a individuare percorsi che, nel confermare quale obiettivo del SIULP il raggiungimento delle piene libertà sindacali, conducano a riconoscere al sindacalismo di Polizia la possibilità di affidarsi alle confederazioni sindacali, nell'ambito di un processo di emancipazione culturale che, anche per merito del SIULP, ha reso possibile il traghettamento della cultura sindacale nel mondo militare.

DA MANDATO

Alla Segreteria Nazionale di individuare soluzioni organizzative idonee a rafforzare il ruolo e la presenza delle donne a tutti i livelli dell'organizzazione; risolvere le problematiche legate alle situazioni di incompatibilità e alla necessità di ridurre l'esposizione dell'organizzazione agli attacchi esterni; individuare soluzioni statutarie idonee a consentire agli iscritti al SIULP Pensionati di partecipare alla vita del SIULP, con diritto di elettorato attivo e passivo, in quanto valore aggiunto per il rafforzamento dell'organizzazione, anche con soluzioni approvate dagli Organismi statutari ai quali dà mandato.

CONDIVIDE E FA PROPRIO

Il deliberato del Direttivo Nazionale del 26 novembre scorso rinnovando la richiesta al Segretario Generale Felice ROMANO di ribadire la disponibilità a rinnovare il proprio impegno

a guidare l'organizzazione anche per il prossimo mandato, per affrontare le future sfide che ci attendono, prendendo atto con soddisfazione della sua rinnovata disponibilità. Conferisce pieno mandato alla Segreteria Nazionale affinché, a tal proposito, individui e dia attuazione a fasi e percorsi che, attraverso il congresso, permettano il rafforzamento dell'organizzazione e il consolidamento della propria forza associativa.

ESPRIME

Vivo apprezzamento per l'intervento del Segretario Generale della Cisl Luigi Sbarra al quale ha rinnovato il ringraziamento per il contributo fondamentale fornito dalla CISL, al sostegno dato al SIULP per l'azione finalizzata alla crescita e all'ampliamento della cultura sindacale confederale nel comparto sicurezza. Ribadisce, in tal senso, l'indispensabilità del ruolo del SIULP per consolidare il sindacalismo confederale inteso quale unico strumento di emancipazione, innovazione, riformismo, crescita e coesione sociale dei Poliziotti e del nostro Paese.

Approvato all'unanimità

Roma 3 dicembre 2021



Ricostituzione della pensione

La normativa di riferimento è l'articolo 5 del Decreto Presidente della Repubblica 488/1968, che ha lo scopo di mantenere indenne il lavoratore da ritardi dei datori di lavoro nell'adempimento dei propri obblighi assicurativi, e tutelarli da eventuali difficoltà incontrate nel procurarsi la documentazione necessaria per l'accreditamento dei contributi figurativi e di conteggiare i contributi

versati in ritardo come se fossero stati versati anteriormente alla data di decorrenza della pensione.

L'istituto della ricostituzione della pensione permette di ottenere o aumentare l'importo dell'assegno previdenziale richiedendo all'INPS che nel conteggio del montante vengano accreditati nuovi contributi (versati o dovuti) in data successiva a quella della originaria decorrenza pensionistica.

Si tratta, in pratica, di un ricalcolo della pensione che interviene nel caso in cui si verificano cambiamenti sui vecchi contributi versati con nuovo effetto sul rateo pensionistico.

In alcuni casi l'operazione è effettuata d'ufficio dall'ente pensionistico qualora le variazioni siano automatiche ma in genere è su richiesta, ad esempio dopo un riscatto dei contributi.

La ricostituzione si differenzia dal supplemento di pensione perché, in questo secondo caso si conteggiano i contributi versati successivamente alla decorrenza della pensione, mentre con la ricostituzione si ottiene la valorizzazione di quelli versati prima ma non ancora riconosciuti e/o conteggiati (per vari motivi). Una volta ottenuta la ricostituzione, l'assegno è riliquidato con effetto dalla data di decorrenza originaria, secondo le norme in base alle quali essa è stato calcolato (applicando i coefficienti di perequazione dall'origine). Pertanto, è anche possibile che questo determini il passaggio da una pensione con sistema misto a un sistema retributivo (ad esempio, se si riscattano periodi antecedenti il 1996).

Il ricalcolo e la ricostituzione della pensione sono spesso ottenuti tramite l'utilizzo di un riscatto di accrediti figurativi, di contributi silenti non computati in fase iniziale, periodi non ricongiunti, contributi volontari, variazioni reddituali, subentro di pensione ai superstiti, variazioni nelle percentuali di invalidità. Nel dettaglio, la ricostituzione della pensione è dovuta ai dipendenti pubblici e privati nei seguenti casi:

- accreditamento di contribuzione non valutata in prima liquidazione;
- esclusione di contribuzione già valutata in prima liquidazione;
- modifica del valore retributivo e/o contributivo già considerato in prima liquidazione. È il caso di contributi non presi in considerazione per il calcolo originario (esempio: eventuali ricongiunzioni), oppure da variazione di reddito (esempio: variazione dei tetti per le maggiorazioni sociali), o da differenze sulla percentuale di invalidità riconosciuta.

La procedura di ricostituzione può avvenire su domanda del beneficiario, utilizzando l'apposita procedura e modulistica disponibile sul sito dell'INPS, oppure d'ufficio (ad esempio, in alcuni casi di ricalcolo sulle pensioni militari, di cui all'art. 54 del DPR n. 1092/1973). Sul portale INPS è disponibile uno specifico servizio online dedicato alla ricostituzione della pensione per presentare la domanda (fino a qualche anno fa si usava apposito modello). In alternativa ci si può rivolgere a un patronato o chiamare il Contact Center (803164 da rete fissa, oppure 06164164 da mobile a pagamento).

Per il riconoscimento del diritto per fatti sopravvenuti non sono previsti termini di decadenza. Infatti, è importante sottolineare che in entrambi i casi (contribuzione accreditabile su domanda oppure d'ufficio), non ci sono termini di scadenza: la pensione è sempre riliquidata a partire dalla decorrenza originaria. In caso di errore di calcolo in fase di prima liquidazione della pensione, invece, la domanda di ricostituzione della pensione, si può fare al massimo entro tre anni per non perdere il riconoscimento del diritto, altrimenti si avrà diritto solo ai ratei del triennio antecedente al ricorso.

Restano i limiti di prescrizione (ma solo per il riconoscimento degli arretrati, mentre il calcolo dei ratei si effettua sempre dall'inizio della pensione).

In particolare, le somme liquidate a titolo di arretrati sono regolamentate dall'articolo 38 del Decreto Legge n. 98/2011, convertito con modificazioni in Legge n. 111/2011, che ha ridotto a cinque anni i termini di prescrizione dei ratei dei trattamenti pensionistici e delle differenze dovute a seguito di riliquidazioni (ricalcolo dell'importo della pensione), in particolare per i ratei maturati dal 6 luglio 2011.

Per i contributi prescritti, invece, si può chiedere la costituzione di una rendita vitalizia, di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, regolamentati anche dalla recente Circolare INPS n.25/2020. Si tratta però di una procedura che richiede il versamento di un onere.

Si ricorre alla rendita, ad esempio, per farsi riconoscere periodi di contributi omessi dal proprio datore di lavoro ed ormai caduti in prescrizione. I contributi così riconosciuti sono utili sia ai fini del diritto alla prestazione sia ai fini della misura (importo).



SPORTELLO PENSIONI SIULP

Servizio di consulenza online per tutti gli iscritti
Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.
Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi,
a tutte le vostre domande.

SERVIZI.SIULP.IT



Illegittima la ripresa audiovisiva delle attività di esame

Il principio di diritto è stato enunciato dalla Corte Cassazione Sezione lavoro con la Sentenza 31778/2021 del 4 novembre 2021 che ha respinto il ricorso del Ministero per le infrastrutture e ha confermato la decisione della Corte d'Appello di Roma che aveva precedentemente accolto il gravame proposto da un sindacato, ritenendo l'antisindacalità della installazione, senza previo accordo con le organizzazioni sindacali, da parte del Ministero delle Infrastrutture, di apparecchiature audiovisive di ripresa delle attività di esame

per il conseguimento della patente di guida.

La Corte territoriale aveva sostenuto che la possibilità così determinata di controllare a distanza, anche solo potenzialmente, la prestazione di lavoro degli addetti allo svolgimento delle predette prove di esame imponesse l'osservanza delle procedure di cui all'art 4, co. 2, L. 300/1970, nel caso di specie non rispettate.

Secondo i Giudici di piazza Cavour, l'art. 4 L. 300/1970, nella sua formulazione originaria ed applicabile ragione temporis, prevede, al primo comma, il divieto di utilizzazione di «impianti audiovisivi e di altre apparecchiature» per il «controllo a distanza dell'attività dei lavoratori» ed ammette, al secondo comma, l'installazione di impianti ed apparecchiature rese necessarie da «esigenze organizzative e produttive ovvero della sicurezza del lavoro», allorché da esse derivi «anche la possibilità» di un controllo a distanza dell'attività del lavoratore, ma solo previo accordo sindacale o, in caso di mancato accordo, previa disposizione da parte delle Direzioni territoriali del lavoro.

Nell'attuale formulazione, introdotta successivamente ai fatti di causa e qui non applicabile ma utile a fini interpretativi, i due primi commi del precedente testo vengono unificati, con l'aggiunta, tra le esigenze autorizzabili, di quelle volte alla «tutela del patrimonio».

Il primo comma originario non è in sé riprodotto, ma la nuova formulazione, facendo riferimento all'autorizzabilità di apparecchiature dalle quali «derivi anche la possibilità di controllo a distanza», rende chiaro che il fine di controllo a distanza dell'attività non è mai sufficiente a legittimare, da solo (controllo diretto), il controllo sull'attività lavorativa, analogamente a quanto prevedeva la formulazione originaria dell'art. 4, mentre lo è, ferma l'autorizzazione, quale possibilità conseguente ad altri fini (controllo indiretto).

E' stata poi introdotta l'espressa previsione di esclusione da limitazione dell'installazione di «Strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa» (v. computer aziendali etc.) e degli agli «strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze» (nuovo comma 2), oltre al condizionamento dell'utilizzazione delle informazioni provenienti da ogni installazione ad una «adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 96» (nuovo comma 3).

La giurisprudenza ha talora identificato ipotesi nelle quali la "possibilità" di controllo a distanza (di cui all'art. 4, co. 2, dell'originario testo) non è stata ritenuta tale da integrare la necessità di preve autorizzazioni.

Per l'individuazione di un lineare percorso interpretativo cui ancorare queste ultime ipotesi, sembra inevitabile muovere dalla ratio che ispira la norma e che chiaramente, ove letta in controluce rispetto alla possibilità incontrovertita di controllo "umano" della prestazione, anche mediante ausiliari (Cass. 9 ottobre 2020, n. 21888; Cass. 12 giugno 2002, n. 8388), sta ad impedire (comma 1) o governare (comma 2) l'utilizzazione di mezzi

elettronici o meccanici («apparecchiature») e ciò in quanto la prestazione del lavoro personale deve mantenere margini di autonomia potenzialmente destinati a scomparire, in violazione della dignità stessa del prestatore, se il datore sia posto in grado di analizzare, con modalità diverse dal diretto e contestuale contatto personale, ogni singolo comportamento tenuto nell'ambito dell'attività lavorativa.

D'altra parte, l'ampiezza della "possibilità" di controllo di cui al secondo comma dell'originario art. 4 rende il requisito inidoneo a delimitare l'ambito dei controlli che restano al di fuori dei vincoli normativi, riguardando anzi esso, proprio per tale ampiezza terminologica, anche quei mezzi, come sono le riprese video dei nostri tempi, che anche solo consentono di rivedere a distanza di tempo quanto a mano a mano visualizzato e/o captato.

A delimitare l'ambito della norma sta dunque piuttosto l'interpretazione rigorosa dei casi in cui i controlli sono soggetti a disciplina vincolistica.

Di ciò si ha in qualche misura riscontro anche prendendo in considerazione la norma nel testo attuale, ove, a fronte della esclusione di tutele nei casi in cui siano gli stessi macchinari in uso al lavoratore a lasciare traccia dell'attività svolta o nei casi di rilevazione delle presenze, per ampliare invece le garanzie ai casi di controlli c.d. difensivi riguardanti il patrimonio aziendale, si è appunto agito inserendo l'ipotesi tra le esigenze che legittimano, ma previa concertazione, le installazioni di apparecchiature di controllo.


Muovendo in tale prospettiva si rileva che l'art. 4, co.2, ha riguardo ai controlli indirettamente possibili in ragione di strumenti richiesti da «esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro».

I "controlli difensivi" destinati a restare al di fuori delle regole vincolistiche sono dunque quelli estranei a quelle esigenze, strettamente intese, tra cui rientrano certamente i controlli necessari ad assicurare tutela all'immagine del datore di lavoro (v. Cass. 10 novembre 2017, n. 26682) o del suo patrimonio (Cass. 8 novembre 2016, n. 22662, tra l'altro questi ultimi ora attratti, come detto, nel regime autorizzatorio dal nuovo testo della norma) e che del tutto occasionalmente ed imprevedibilmente, secondo un giudizio di ragionevolezza ex ante, intercettino comportamenti del lavoratore, rilevanti essenzialmente in quanto illeciti, quasi sempre contrattualmente rilevanti o comunque anche di portata extracontrattuale.

Ciò posto, secondo i giudici di Cassazione, è indubbio che l'assicurazione di pubblicità alle prove di esame per il conseguimento della patente di guida rientri tra le «esigenze organizzative e produttive», in questo caso imposte per legge dal Codice della Strada e discrezionalmente attuate dal Ministero attraverso il sistema di video trasmissione all'esterno.

"Nessun rilievo ha del resto il fatto — non contemplato dalla norma — in ordine alla portata "non occulta" o non ignota ai lavoratori del mezzo di controllo (Cass. 6 marzo 1986, n. 1490), del resto destinata a divenire sostanzialmente la regola, ferma restando la liceità solo previa autorizzazione, nel sistema quale ora novellato (art. 4, co. 3).

Così come irrilevante, proprio per l'ampiezza della previsione di "possibilità" di controllo, è che lo scopo sia quello di assicurare "pubblicità" alle sedute di esame, perché tale pubblicità, se consente di verificare eventuali comportamenti indebiti dei candidati, certamente consente anche di assicurare controllo sui comportamenti più o meno scorretti degli esaminatori, e tanto basta".



Super Green Pass dal 6 dicembre

Dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 è stato introdotto il Super Green Pass (o Green Pass rafforzato).

Resta il Green Pass base che è quello che abbiamo conosciuto fino ad oggi e ottenibile anche con la vaccinazione, la guarigione o anche con un tampone negativo,.

Il Super Green Pass, invece, è una nuova certificazione valida dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022. Il Green Pass base se è stato ottenuto con la vaccinazione o la guarigione si trasforma automaticamente in Super Green Pass.

Attraverso una schematizzazione semplice ma efficace è possibile comprendere quando occorre il Super Green pass e quando invece è sufficiente il semplice Green pass base:

- a piedi, in bicicletta o con un altro mezzo privato (auto, scooter, monopattino) non è necessario alcun Green Pass;
- in autobus e pullman urbani, tram e metropolitane è necessario il Green Pass base;
- in autobus e pullman extraurbani e corriere che effettuano il servizio dentro i confini regionali è necessario il Green Pass base;
- in autobus e pullman extraurbani e corriere che superano i confini regionali è necessario il Green Pass base;
- sui treni regionali che effettuano il servizio dentro i confini regionali è necessario il Green Pass base;
- sui treni regionali che superano i confini regionali è necessario il Green Pass base;
- sui treni nazionali (ad esempio le Frecce di Trenitalia e i treni Italo) è necessario il Green Pass base;
- sulle navi e traghetti che effettuano il servizio dentro i confini regionali è necessario il Green Pass base;
- sulle navi e traghetti che effettuano il servizio oltre i confini regionali è necessario il Green Pass base;
- sulle navi e traghetti che collegano la Calabria alla Sicilia e viceversa: è necessario il Green Pass base;
- sui voli aerei nazionali è necessario il Green Pass base;
- sui Mezzi in sharing (bike, scooter, car sharing e monopattini) non è necessario il Green Pass;
- in taxi e NCC è necessario il Green Pass base;
- nei luoghi di lavoro è necessario il Green Pass base;
- negli alberghi o strutture ricettive è necessario il Green Pass base;
- nei bar e ristoranti al chiuso è necessario il Super Green Pass mentre all'aperto non è necessario il Green Pass;
- nelle Palestre e impianti sportivi al chiuso è necessario il Super Green Pass;
- negli Spogliatoi per l'attività sportiva al chiuso o all'aperto è necessario il Green Pass base;
- per le attività sportive all'aperto: non è necessario il Green Pass;
- per l'accesso a discoteche, cinema e teatri è necessario il Super Green Pass;
- per spettacoli ed eventi sportivi, feste e cerimonie pubbliche è necessario il Super Green Pass.

Se una Regione diventa zona rossa, le restrizioni agli spostamenti e alle attività valgono per tutti i cittadini (con o senza Green Pass). Se una Regione diventa zona gialla o zona arancione, le restrizioni agli spostamenti e alle attività saranno limitate a chi non ha un Green Pass base o un Super Green Pass a seconda del tipo di spostamento o dell'attività da svolgere.

Fino alle 23:59 del 5 dicembre 2021 e dalle 00:00 del 15 gennaio 2022 (salvo proroghe di quanto vale dal 5 dicembre 2021) restano in vigore le regole del Green Pass base.

Il datore di lavoro può controllare la navigazione internet del pc aziendale



E' legittimo per il datore di lavoro tracciare la "navigazione" su internet del lavoratore ai fini di una contestazione disciplinare. Prima del Dlgs n. 151/2015 invece l'utilizzo dei controlli a distanza era rigidamente limitato alle esigenze di sicurezza e tutela del patrimonio aziendale.

Lo ha chiarito la Cassazione con sentenza n.32760/2021, respingendo il ricorso di una nota azienda del settore della moda nei confronti di un dipendente sanzionato con un giorno di sospensione dal lavoro e dallo stipendio per aver navigato nella settimana prima di

Natale su siti commerciali durante l'orario di lavoro.

Nel caso di specie i giudici di merito avevano concluso nel senso che l'attività di controllo avrebbe richiesto il previo accordo sindacale (art. 4, co. 2 Stat. Lav), in assenza del quale il comportamento addebitato non poteva essere sanzionato.

Neanche l'azienda aveva dimostrato la finalità "difensiva" del controllo.

Una motivazione condivisa dalla Sezione Lavoro che ha affermato: "È bene chiarire che i fatti oggetto di causa sono precedenti l'entrata in vigore del Dlgs 14 settembre 2015, n. 151 che ha modificato in senso più restrittivo l'art. 4 L. 300/1970, stabilendo che "la disposizione di cui al comma 1 (gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale) non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze". "In sostanza - prosegue la Cassazione - "dopo il cd. Jobs Act, gli elementi raccolti tramite tali strumenti possono essere utilizzati anche per verificare la diligenza del dipendente nello svolgimento del proprio lavoro, con tutti i risvolti.

Nel precedente quadro normativo, continua la decisione, l'orientamento di questa Corte (Cass. n. 16622/2012, Cass. n.19922/2016), "da cui non si ha motivo di discostarsi, evidenziava l'effettività del divieto di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, richiedente, anche per i cd. controlli difensivi, l'applicazione delle garanzie dell'originario art. 4, secondo comma, legge 20 maggio 1970 n. 300; con la conseguenza che se per l'esigenza di evitare attività illecite o per motivi organizzativi o produttivi, il datore di lavoro può installare impianti ed apparecchi di controllo che rilevino anche dati relativi alla attività lavorativa dei dipendenti, tali dati non possono essere utilizzati per provare l'inadempimento contrattuale dei lavoratori medesimi".

Ne consegue che, nel caso concreto, "i dati acquisiti dal datore di lavoro nell'ambito dei suddetti controlli difensivi non potevano essere utilizzati per provare l'inadempimento contrattuale del lavoratore".

Del resto, la società non aveva provato che i controlli fossero funzionali alla salvaguardia del patrimonio aziendale.

Anzi, come correttamente sottolineato dalla sentenza impugnata, "i fatti accertati mediante il sistema informatico sono stati sostanzialmente utilizzati per contestare al lavoratore la violazione dell'obbligo di diligenza sub specie di aver utilizzato tempo lavorativo per scopi personali". In questo senso depone anche il richiamo contenuto nella lettera di contestazione disciplinare per violazione della 'policy' aziendale, secondo cui la rete aziendale è esclusivamente uno strumento di lavoro, "senza fare cenno alcuno alla particolare pericolosità dell'attività di collegamento in rete rispetto all'esigenza di protezione del patrimonio aziendale".

servizi.siulp.it il portale dedicato agli iscritti
assistenza fiscale e previdenziale, convenzioni e altro

